



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.7.2008
COM(2008) 444 definitivo

2008/0138 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte
pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 639/2004, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, stabilisce deroghe al piano di entrata/uscita previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, e al divieto di utilizzare fondi pubblici per l'ammodernamento o il rinnovo della flotta sancito dal regolamento (CE) n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. Il termine fissato per tali deroghe è stato prorogato di un anno a seguito dell'accordo politico sul Fondo europeo per la pesca (FEP) raggiunto dal Consiglio il 19 giugno 2006. Tuttavia, a causa del ritardo nell'adozione dello strumento giuridico della Commissione che autorizza gli Stati membri interessati a concedere aiuti di Stato, nonché della capacità limitata dei cantieri navali, risulta impossibile rispettare il termine del 31 dicembre 2008 per l'entrata nella flotta dei pescherecci che beneficiano di aiuti di Stato per il rinnovo, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 639/2004.

Scopo della presente proposta è prorogare di un anno il suddetto termine al fine di consentire agli Stati membri interessati di trarre pieno profitto dall'accordo raggiunto nel 2006.

- Contesto generale

Il regime speciale per la gestione delle flotte nelle regioni ultraperiferiche è una conseguenza della particolare situazione strutturale, sociale ed economica di queste regioni nel contesto comunitario. La specificità delle caratteristiche delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La gestione delle flotte pescherecce nelle regioni ultraperiferiche è disciplinata dal regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, e dal regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Uno scambio di corrispondenza con gli Stati membri interessati ha sensibilizzato al problema i servizi della Commissione.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

Considerata la portata estremamente limitata della proposta, non è necessario effettuare una valutazione dell'impatto.

3) Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

Proroga del termine fissato per l'entrata nella flotta della capacità di pesca supplementare necessaria per il rinnovo o l'ammodernamento dei pescherecci che beneficiano di aiuti pubblici.

- Base giuridica

Articolo 37 e articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

- Principio di sussidiarietà

La proposta verte su un settore di esclusiva competenza della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Non pertinente.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento che modifica un regolamento esistente.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi:

Non pertinente.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità³, prevede la possibilità di derogare all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁴. Il suddetto articolo istituisce un regime generale di gestione delle entrate e delle uscite all'interno della flotta.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004 fissa il periodo di validità della deroga al regime di entrata/uscita per i pescherecci che hanno beneficiato di aiuti pubblici per il rinnovo. Detto periodo è stato inizialmente fissato al 31 dicembre 2007 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2008 a seguito dell'accordo politico sul Fondo europeo per la pesca raggiunto al Consiglio del 19 giugno 2006.
- (3) L'atto della Commissione che autorizza gli Stati membri interessati a concedere aiuti di Stato⁵ è stato adottato più tardi del previsto. Poiché i cantieri navali interessati hanno una capacità limitata, risulta impossibile dare piena attuazione all'accordo politico raggiunto al Consiglio del 19 giugno 2006 entro il termine del 31 dicembre 2008.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/2006 (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 1).

⁴ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁵ Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10).

- (4) È quindi opportuno prorogare di un ulteriore anno il termine per la deroga fissato all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.
- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 639/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita da quella del 31 dicembre 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente